

BStGer BK_B 162/04 vom 19. November 2004

Bundesstrafgericht, 2004-11-19, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bstger_BK_B_162_04

FR: TPF BK_B 162/04 du 19 novembre 2004

IT: TPF BK_B 162/04 del 19 novembre 2004

Regeste

Richiesta di levata dei sigilli (art. 50 DPA)

Erwägungen

E. 1

Attraverso i loro atti procedurali sopra descritti, l'AFC e gli opposenti si sono accordati tacitamente, se non espressamente, di sostituire la procedura di reclamo fondata sull'art. 26 DPA con quella di levata dei sigilli prevista all'art. 50 cpv. 3 DPA. Questo accordo non è censurabile nel caso concreto visto che, nei due casi, la Corte dei reclami non deve intervenire d'ufficio né per decidere se una domanda d'informazioni fondata sull'art. 40 DPA è legittima o meno, né per valutare se l'apposizione dei sigilli su documenti rimessi all'amministrazione è giustificata oppure no. Nella sua qualità di autorità di ricorso, la Corte dei reclami penali statuisce unicamente allorquando una delle parti alla procedura d'inchiesta lo richiede; tenuto conto della natura del litigio che oppone l'amministrazione e le banche da lei interpellate, non vi sono motivi per non seguire la via scelta di comune accordo. Nonostante non abbiano formalmente confermato le loro opposizioni, le banche opposenti non le hanno neppure ritirate in maniera chiara e inequivocabile. È d'uopo dunque statuire e decidere se l'amministrazione è auto-

- 4 -

rizzata o meno ad avere accesso ai documenti litigiosi. Secondo l'art. 50 cpv.

E. 3

Le opposenti affermano essere state informate con sufficiente precisione dei motivi della misura di cui sono state oggetto solo dopo ricezione della richiesta e degli atti allegati. Tale censura avrebbe potuto essere presa in considerazione per la ripartizione delle spese della presente causa se, una volta informate, le opposenti avessero chiaramente espresso il loro accordo riguardante la levata dei sigilli. Un tale atteggiamento non risulta tuttavia dalle loro risposte alla richiesta, costringendo quindi la corte a pronunciarsi. Visto l'esito della causa, le spese di fr. 1'500.-- saranno messe, in solido, a carico delle opposenti in applicazione dell'art. 156 OG (applicabile in virtù del rinvio previsto dagli art. 245 PP e 25 cpv. 4 DPA) e dell'art. 3 del Regolamento dell'11 febbraio 2004 sulle tasse di giustizia del Tribunale penale federale (RS 173.711.32).

- 7 -